

# L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA E LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

---

ELISABETTA VASSALLO

DOTTORE COMMERCIALISTA IN GENOVA

# PREMESSA

---

## FONTI NORMATIVE

1. **LEGGE FALLIMENTARE:** Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche, in particolare aggiornato, da ultimo, dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54 e. **Attualmente in vigore.**
2. **CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA:** Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, in attuazione della legge n. 155 del 19 ottobre 2017. **Il Decreto Legge 118/2021 del 24 agosto 2021 (in vigore dal 25 agosto 2021) rinvia l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa al 16 maggio 2022.**

## DISCIPLINA TRANSITORIA

1. È trattata dall'art. **390 del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019**, il quale prevede che:
  - per i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché' della legge 27 gennaio 2012, n. 3.;
  - per le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché' le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché' della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

# L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

---

(ART. 104 LEGGE FALLIMENTARE E ART. 211 DEL CODICE DELLA CRISI  
E DELL'INSOLVENZA)

# IL QUADRO NORMATIVO 1/2

ART. 104 LEGGE FALLIMENTARE	ART. 211 DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA
Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, <b>se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.</b>	L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda <b>purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.</b>
Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.	Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.
Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.	
Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.	Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.
Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio <b>provvisorio</b> , il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio <b>provvisorio</b> .	Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell'attività. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio.

# IL QUADRO NORMATIVO 2/2

ART. 104 LEGGE FALLIMENTARE	ART. 211 DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA
	Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
Durante l'esercizio <b>provvisorio</b> i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
I crediti sorti nel corso dell'esercizio <b>provvisorio</b> sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).	I crediti sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera a).
Al momento della cessazione dell'esercizio <b>provvisorio</b> si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II [72-83 bis].	Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V
	Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.

# L'AVVIO DELL'ESERCIZIO

---

- ❑ L'ESERCIZIO NELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO (ART. 211 CCI, c. 2);
- ❑ L'ESERCIZIO SU ISTANZA DEL CURATORE (ART. 211 CCI, c. 3);

# L'ESERCIZIO NELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO (ART. 211, c. 2 CCI) 1/2

---

**ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE:** primo momento in cui dovrebbe valutarsi la convenienza economica e sociale alla continuazione temporanea dell'esercizio. Si sottolinea l'importanza di un'istruttoria rapida, ma analitica, che consenta al Tribunale, con un certo margine di sicurezza, di dichiarare l'esercizio provvisorio nell'ambito del provvedimento dichiarativo del fallimento.

Per decidere sulle sorti dell'impresa, è necessario capire le ragioni della crisi, generalmente causata da:

- incapacità di mantenere l'equilibrio finanziario;
- crisi economica unitamente alle previsioni sbagliate rispetto all'andamento dei flussi di cassa futuri (debolezze interne);
- mancanza di organizzazione;
- mala gestio degli amministratori;
- atteggiamento di chiusura nei confronti delle nuove opportunità offerte dal mercato;
- variabilità della domanda di mercato e difficoltà di ottenere finanziamenti (debolezze che vengono dall'esterno).

**BILANCI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI E SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA AGGIORNATA:** è uno strumento necessario, anche se non sufficiente, perché il Tribunale possa avere più chiaro il tipo di insolvenza e decidere se optare o meno per l'esercizio. Tali documenti devono essere depositati dall'imprenditore a norma dell'art. 43 CCI.

# L'ESERCIZIO NELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO (ART. 211, c. 2 CCI) 2/2

---

L'attuale Legge Fallimentare (art. 104 LF) prevede che *«con la sentenza dichiarativa del fallimento, il Tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, **se dalla interruzione può derivare un danno grave**, purché non arrechi pregiudizio ai creditori»*.

L'art. 24 del D.Lgs 147/2020 ha eliminato all'art. 211 del Codice della Crisi d'impresa l'inciso **“se dall'interruzione può derivare un danno grave”**, consentendo la continuazione dell'impresa a prescindere dal fatto che ne possa derivare un grave danno, purché ciò non arrechi pregiudizio ai creditori.

In sintesi la gestione temporanea dell'esercizio deve essere almeno non peggiorativa degli interessi dei creditori.



# L'ESERCIZIO SU ISTANZA DEL CURATORE (ART. 211, c. 3 CCI) 1/2

---

Qualora il Tribunale abbia dichiarato la liquidazione giudiziale dell'impresa senza ritenerne opportuna la continuazione dell'attività, anche per la mancanza di informazioni e per il poco tempo a disposizione, l'esercizio può essere proposto dal curatore ai sensi dell'art. 211, c. 3 CCI.

## **PROPOSTA DEL CURATORE:**

1. non sussiste più l'obbligo di aver reso esecutivo lo stato passivo prima di disporre l'esercizio;
2. è successiva alla dichiarazione della liquidazione giudiziale, ma può essere antecedente rispetto al programma di liquidazione;
3. in alternativa, può essere contenuta nel programma di liquidazione.

In questo tempo successivo alla sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, essendo passato del tempo dall'istruttoria prefallimentare, è possibile che lo stato di crisi in cui si trovava l'azienda si sia aggravato (si ricorda infatti l'importanza di agire con tempestività per preservare i valori materiali e immateriali contenuti nell'azienda come complesso di beni organizzati).

## **PARERE DEL COMITATO DEI CREDITORI:**

Il Comitato dei Creditori deve esprimere il proprio parere favorevole in merito alla continuazione dell'esercizio proposta dal curatore. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il Giudice Delegato.

# L'ESERCIZIO SU ISTANZA DEL CURATORE (ART. 211, c. 3 CCI) 2/2

---

## DECRETO MOTIVATO DEL GIUDICE DELEGATO

1. Controllo legittimità formale, dovendo il magistrato appurare l'osservanza delle norme di legge;
2. Controllo legittimità sostanziale, dovendo il magistrato verificare la conformità della gestione temporanea dell'azienda agli obiettivi strategici delineati nel programma di liquidazione.

Decreto suscettibile di impugnazione con reclamo ex art. 124 C.C.I da parte dei creditori e di chiunque vi abbia interesse, formulando contestazioni anche di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti.

# LA VALUTAZIONE AD AVVIARE L'ESERCIZIO

---

## SOGGETTO INCARICATO ALLA VALUTAZIONE

**Tribunale:**  
**art. 211, comma 2 del Codice**  
**della Crisi di Impresa**

**Curatore:**  
**art. 211, comma 3 del Codice**  
**della Crisi di Impresa**

# LA VALUTAZIONE AD AVVIARE L'ESERCIZIO

## ELEMENTI ALLA BASE DELLA VALUTAZIONE

### ELEMENTI QUANTITATIVI

- ❑ stima del valore che si trarrebbe dalla vendita dell'azienda dopo aver effettuato l'esercizio (in questo caso vanno stimate anche le entrate e le uscite dell'esercizio temporaneo);
- ❑ stima del valore di vendita dell'azienda che non abbia optato per l'esercizio;
- ❑ stima del ricavato che si otterrebbe dalla vendita dei beni presi singolarmente.

### ELEMENTI QUALITATIVI

Rilevano non soltanto le utilità stimate sulla base di una potenziale miglior soddisfazione nominale del credito monetario, ma quelle suscettibili di correlarsi, non tanto alla percentuale di soddisfacimento del credito, ma alla posizione del suo titolare, nonché della singola sotto categoria nella quale costui si iscrive.

#### **ESEMPIO:**


Per i dipendenti dell'impresa può essere di maggior utilità il mantenimento del posto di lavoro in un'azienda rivitalizzabile con iniezioni finanziarie di terzi, che non la chiusura dalla stessa, con la conseguente perdita del posto di lavoro.

# L'OBIETTIVO DELL'ESERCIZIO

---

**OBIETTIVO:** conservazione dei valori vitali e organizzativi dell'impresa al fine di salvaguardare ciò che rimane delle strutture aziendali, nell'ottica di procurare ai creditori una più ricca garanzia patrimoniale, attraverso il trasferimento a terzi del compendio unitario, nel tentativo di assicurare una migliore soddisfazione dei creditori.

"maggior soddisfazione dei creditori" dell'art. 105 L. F. potrebbe non significare esclusivamente una soddisfazione di tipo economico, ma anche sociale, derivante dall'analisi dei punti di vista soggettivi di tutti i creditori. Gli individui, portatori di interessi differenti, non ragionano conseguentemente allo stesso modo; potrà pertanto esistere la situazione in cui un creditore attribuisca una maggior importanza alla continuazione del rapporto economico tra lui e la fallita e una minor importanza a ricevere la parte monetizzata di ciò che gli spetta (anche se verosimilmente ciò accade quando l'attività svolta dalla fallita sia funzionale all'operatività economica del creditore).



È chiaro che, intendendo l'azienda come complesso di beni organizzati, proprio la presenza dell'organizzazione fa sì che siano rari i casi in cui una vendita atomistica generi un realizzo superiore a una vendita unitaria.

# LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO

GESTIONE DELL'ESERCIZIO: è compito del curatore fallimentare gestire l'azienda durante l'esercizio temporaneo.

ESERCIZIO DELL'IMPRESA DISPOSTO IN SENTENZA DICHIARATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:

- PUÒ ESSERE PREDISPOSTO DAL TRIBUNALE NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE IN TALE SEDE.
- SE NON È REDATTO DAL TRIBUNALE, DURANTE L'ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE, DOVRÀ ESSERE REDATTO DAL CURATORE, SEGUENDO COMUNQUE LE INDICAZIONI DEL TRIBUNALE CHE HA DICHIARATO LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.



**PIANO DI CONTINUAZIONE**

NEL CORSO DELL'ESERCIZIO TEMPORANEO DELL'IMPRESA IL CURATORE DOVRÀ DISPORRE ANCHE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO PER MONITORARE L'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO, ANCHE AL FINE DI VALUTARE LA NON CONVENIENZA NELLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ, AL FINE DI CONVOCARE IL COMITATO DEI CREDITORI E INFORMARLO A NORMA DEL DELL'ART. 211, C. 5 CCI. IN MODO CHE POSSA PRONUNCIARSI SULL'OPPORTUNITÀ DELLA CONTINUAZIONE.

Esercizio disposto su proposta del curatore:  
DOVRÀ ESSERE REDATTO DAL CURATORE

# LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO

---

**ATTI ORDINARI DI GESTIONE**: è plausibile ritenere che l'organo concorsuale non necessiti di autorizzazioni del comitato al fine di compiere gli atti di gestione inerenti la conduzione necessariamente dinamica dell'impresa, sicché sono sufficienti a legittimarne il compimento, da un lato l'approvazione che il comitato abbia accordato al programma di liquidazione che preveda l'impiego dell'istituto (art. 213, 7° comma, C.C.I.), e dall'altro lato l'autorizzazione generale e preventiva del provvedimento che dispone l'esercizio.

**ATTI STRAORDINARI DI GESTIONE**: per gli atti che esulino da quanto pianificato occorrerà l'autorizzazione del Comitato dei Creditori di cui all'art. 132 C.C.I. ("Integrazione dei poteri del curatore"); sarà, invece, necessaria l'autorizzazione del giudice delegato per le costituzioni in giudizio ai sensi dell'art. 123, 1° comma, lett. f), C.C.I.

**IL PIANO INDUSTRIALE**: un credibile piano industriale, che muova da un approfondimento di cause e circostanze del dissesto e dalla fissazione coerente di strategie future del business, anche in guisa da offrire ai potenziali acquirenti elementi di trasparenza e certezza, è **condizione necessaria** affinché via sia la possibilità di guadagnarsi la fiducia degli stakeholders.

# LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO

## OBBLIGHI INFORMATIVI DURANTE L'ITER DELL'ESERCIZIO

- ❑ **informativa trimestrale al Comitato dei Creditori**: al pari di quanto accade ex art. 104, 3° comma, L. fall., il curatore convocherà, perlomeno trimestralmente il comitato dei creditori, al fine di informarlo sull'andamento della gestione e di consentirgli di pronunciarsi sull'opportunità della continuazione ulteriore dell'impresa. Analogamente a quanto avviene, in forza dell'attuale 4° comma della norma di riferimento della legge fallimentare, il comitato dei creditori potrà, ai sensi del 5° comma dell'art. 211 C.C.I., discrezionalmente porre termine all'esercizio, posto che, ogni qualvolta il comitato lo ritenga opportuno, il giudice delegato dovrà ordinarne la cessazione.
- ❑ **informativa semestrale al Giudice Delegato**: il 6° comma della norma codicistica in parola richiede al curatore la presentazione di un rendiconto semestrale, sotto forma di bilancio intermedio, e di uno finale, diretti entrambi a presentare i risultati complessivi della continuazione aziendale. Tale rendiconto deve essere accompagnato da una relazione del curatore sulle principali operazioni compiute nel periodo, sulla prevedibile futura evoluzione della gestione allo scopo di consentire agli organi della procedura di valutare la convenienza della prosecuzione dell'attività.

In applicazione analogica di quanto previsto per la relazione ex art. 130 CCI si ritiene che gli obblighi informativi vadano adempiuti entro 60 giorni dalla scadenza del termine.

**In ogni caso il curatore ha l'obbligo di informare il giudice delegato e il comitato di tutte le circostanze sopravvenute che possano influire sulla prosecuzione dell'esercizio.**



# La gestione dell'esercizio: i contratti pendenti (comma 8 dell'art. 211 del CCI)

---

**CONTRATTI PENDENTI**: il curatore si occuperà di selezionare i contratti funzionali alla continuità, sospendendo o sciogliendo unilateralmente quelli che tali non siano, a tenore di quanto consentitogli dal comma 8° dell'art. 211 C.C.I., in linea di continuità con il 7° comma dell'art. 104 L. fall..

## **LA PREDEDUZIONE DEI CREDITI RELATIVI AI CONTRATTI PENDENTI A ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA:**

- i crediti relativi a contratti pendenti a esecuzione continuata o periodica maturati in pendenza dell'esercizio sono SEMPRE prededucibili;
- i crediti relativi a contratti pendenti a esecuzione continuata o periodica maturati prima della dichiarazione della liquidazione giudiziale sono prededucibili a condizione che al termine dell'esercizio il curatore abbia scelto di subentrare.

# La gestione dell'esercizio: i contratti pendenti (comma 10 dell'art. 211 del CCI)

---

L'art. 211, comma 10 del CCI prevede che ***“Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto”***.

Trattasi di tematica complessa in quanto vi è la necessità di coordinare la disciplina concorsuale con la disciplina dei contratti pubblici (art. 110 DLGS 50/2016).

# La cessazione dell'esercizio

---

## **LA DURATA DELL'ESERCIZIO**

Nel momento in cui viene disposto l'esercizio, ne viene determinata anche una durata di massima che solitamente è collegata agli adempimenti che si prevedono di effettuare nel prolungamento dell'esercizio. Il termine poi può essere allungato o accorciato a seconda di come si sviluppano le performance dell'impresa; perché continui a sussistere l'esercizio, devono continuare a sussistere anche le condizioni che ne hanno permesso la disposizione.

## **LA CESSAZIONE DELL'ESERCIZIO**

1. al raggiungimento degli obiettivi previsti;
2. su richiesta del comitato dei creditori che non valuti più vantaggiosa la continuazione dell'esercizio;
3. dal Tribunale, in qualsiasi altro momento, con decreto irreclamabile in camera di consiglio, quando ritenga che l'esercizio non si stia rivelando favorevole per i creditori.

# Aspetti contabili e fiscali

---

- ✓ Necessità di adottare scritture contabili in linea con normativa civilistica e tributaria;
- ✓ Contabilità esercizio distinta dai movimenti da annotare sul registro cronologico entrate e uscite della liquidazione giudiziale ex art. 136 L.F.;
- ✓ In tale registro confluirà solamente il saldo finanziario della gestione dell'esercizio;
- ✓ A livello IRES (IRPEF) l'eventuale reddito complessivo della procedura si tassa ex art. 183 TUIR (su imponibile costituito da differenza positiva fra residuo attivo e patrimonio netto all'inizio del fallimento in base ai valori fiscalmente riconosciuti);
- ✓ Sull'eventuale reddito specifico dell'esercizio, si applica l'IRAP (conseguente obbligo di dichiarazione e versamento in prededuzione).

# ALTERNATIVA ALL'ESERCIZIO: AFFITTO DELL'AZIENDA O DI SUOI RAMI (ART. 212 CCI) 1/2

---

- ❑ Il contenuto dell'art. 212 C.C.I. è stato interamente mutuato dall'art. 104-bis l.fall., anche per quanto concerne il contratto di trasferimento dell'azienda per affitto della stessa stipulato dal curatore.
- ❑ **Obiettivo**: rendere più proficua la successiva vendita dell'azienda o di parti di essa e non sarà possibile affittare il compendio produttivo ai soli fini dell'incameramento del canone (art. 212, c.1 CCI);
- ❑ **Scelta dell'affittuario**: la selezione dovrà consentire una partecipazione ampia degli interessati, con adeguate forme di pubblicità e con massima informazione e rimarrà, infine, ancorata ai tre filtri rappresentati:
  - ❑ dalla misura del canone;
  - ❑ dalle garanzie offerte dal potenziale contraente;
  - ❑ dalla maggior salvaguardia dei livelli occupazionali.

# ALTERNATIVA ALL'ESERCIZIO: DIFFERENZA TRA ESERCIZIO E AFFITTO DELL'AZIENDA 2/2

---

Nonostante la finalità dell'affitto dell'azienda sia analoga all'esercizio temporaneo, ovvero il mantenimento del valore economico dell'azienda del soggetto fallito in ottica di una futura alienazione della stessa, gli effetti derivanti dall'assunzione di uno e dell'altro strumento sono differenti. In particolare:

1. nell'affitto dell'azienda (o di rami di essa) il Curatore non è il diretto gestore dell'attività di impresa, sottraendosi al rischio di impresa a esso connesso. Tale aspetto rappresenta un vantaggio rispetto all'esercizio temporaneo, in quanto in tale ipotesi la gestione spetta direttamente al Curatore;
2. nell'affitto dell'azienda (o di rami di essa) non si verifica un incremento dei debiti da soddisfare in prededuzione, in quanto tutte le obbligazioni sorte nel corso dell'affitto dell'azienda (o di rami di essa) sono esclusivamente imputabili al terzo contraente. Tale aspetto rappresenta un vantaggio rispetto all'esercizio, in quanto l'art. 212 CCI, confermando quanto già previsto dall'art. 104bis LF, stabilisce che i debiti sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione;
3. nell'affitto dell'azienda (o di rami di essa) il Curatore è vincolato rispetto alla durata del contratto concordata con il terzo soggetto. Nonostante tale durata debba essere compatibile con le finalità della Procedura, si rileva che tale aspetto può rappresentare un limite per il Curatore, il quale non potrà decidere in piena libertà il momento in cui procedere alla cessione dell'azienda. Infatti, risulta abbastanza remota la possibilità che un soggetto possa essere intenzionato ad acquistare un'azienda senza l'immediata consegna della stessa. Tale aspetto rappresenta uno svantaggio rispetto all'esercizio temporaneo, il quale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, può essere dichiarato cessato con decreto del Giudice Delegato, previa richiesta del Comitato dei Creditori.

# CASI PRATICI FREQUENTI DI ESERCIZIO TEMPORANEO D'IMPRESA

---

- ❑ **SOCIETÀ IN HOUSE**: in considerazione degli effetti che potrebbero discendere dall'interruzione del servizio pubblico fornito dalla società in ambito locale e nell'interesse della collettività per il tempo necessario all'Ente per affidare il servizio a un nuovo gestore, tutelando, in tal modo, anche i (prevalenti) interessi dei creditori.
- ❑ **SOCIETÀ DI CALCIO**: evitare la perdita della titolarità del «titolo sportivo» e l'immediato svincolo dei calciatori, con azzeramento del principale asset.
- ❑ **CASE DI RIPOSO**: evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie in favore dei pazienti ricoverati presso una casa di cura, conservazione della struttura produttiva e dei livelli occupazionali.

**La procedura di esercizio si concretizza quale scelta obbligata per la migliore conservazione dell'azienda e per trarre una liquidazione maggiore dell'attivo fallimentare.**

# IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

---

(ART. 104TER LEGGE FALLIMENTARE E ART. 213 DEL CODICE DELLA  
CRISI E DELL'INSOLVENZA)



# IL NUOVO PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (ART. 213 CCI)

---

L'art. 213, comma 1, del Codice della crisi e dell'insolvenza mutua interamente il contenuto attuale del primo comma dell'art. 104-ter l.fall..

BENI DIFFICILMENTE MONETIZZABILI E LA CUI LIQUIDAZIONE APPARE MANIFESTAMENTE NON CONVENIENTE:

CONFERMA DELLE ATTUALI DISPOSIZIONI.

## NOVITA':

Presunzione di manifesta sconvenienza in relazione all'evenienza dei sei tentativi di vendita andati a vuoto, occorrendo, in tal caso, che sia il giudice delegato ad autorizzare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, corredandola di giustificati motivi.

Secondo la relazione di accompagnamento dello schema di Decreto: "è infatti evidente che, nella generalità dei casi, il prolungato disinteresse del mercato rispetto al bene è sintomatico del suo scarso valore, sicché la prosecuzione dell'attività liquidatoria aggrava il passivo e incide negativamente sulla durata della procedura".

# IL NUOVO PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (ART. 213 CCI)

---

Il comma 3 dell'art. 213 prevede:

1. la **suddivisione documentale del programma in sezioni**, con lo scopo di dare ordine alla tipologia dei beni rientranti nella liquidazione (beni immobili, altri beni, riscossione dei crediti), prevedendo non solo i tempi presumibili di realizzo, ma anche la segnalazione dei costi, onde permettere l'analisi dei tempi e dei benefici dell'iniziativa liquidatoria;
2. la **puntualizzazione delle azioni giudiziali** di qualunque natura che il curatore stimi opportuno intraprendere e **le cause pendenti** nelle quali intenda subentrare, con indicazione dei costi da sostenere, che, infatti, vanno precisati con riguardo al “primo grado di giudizio”;

Il comitato dei creditori potrà, pertanto, valutare in partenza la vantaggiosità delle singole liti e disapprovare, all'atto dell'approvazione del programma, quelle reputate poco redditizie o inutilmente dispendiose. Non sarà sufficiente, dunque, prevedere la vittoria della lite e i suoi tempi, occorrendo illustrare il risultato economico finale, ossia il flusso di cassa atteso.

# LA CONSERVAZIONE DEL VALORE DELL'IMPRESA (ART. 213, c. 4 CCI)

---

Nel programma di liquidazione devono essere indicati gli atti necessari per la **conservazione del valore dell'impresa**, quali:

- ☐ l'esercizio dell'impresa del debitore ancorché relativi a singoli rami dell'azienda;
- ☐ l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda;
- ☐ le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

# TEMPI DELLA LIQUIDAZIONE (ART. 213, C. 5 E C. 8 CCI)

---

## Novità

**TERMINE INZIALE DELL'ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE**: Il comma 5 dell'art. 213 C.C.I. prevede che nel programma dovrà essere indicato, non soltanto il termine di presumibile completamento della liquidazione, ma anche quello entro il quale la relativa attività avrà inizio.

Entro 12 mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento.

**TERMINE FINALE DELL'ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE**: il termine per il completamento della liquidazione non potrà eccedere i cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. Solo in ipotesi di "eccezionale complessità", il termine potrà essere allungato a sette anni dal giudice delegato.

Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore (art. 213, c. 8 CCI)

# NOVITÀ: L'ITER DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (ART. 213, c. 7 CCI)

AUTORIZZAZIONE DEL  
PROGRAMMA DI  
LIQUIDAZIONE

- Il programma di liquidazione è trasmesso al Giudice Delegato, il quale ne autorizza la sottoposizione al Comitato dei Creditori per l'approvazione.

APPROVAZIONE DEL  
PROGRAMMA DI  
LIQUIDAZIONE

- Dopo l'autorizzazione del Giudice Delegato, il Curatore deve trasmettere il Programma di Liquidazione al Comitato dei Creditori per l'approvazione.

AUTORIZZAZIONE AL  
COMPIMENTO DEI  
SINGOLI ATTI

- Dopo l'approvazione da parte del Comitato dei Creditori, il Giudice Delegato ne autorizza i singoli atti liquidatori in quanto allo stesso conformi.

# LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

---

(ART. 105 LEGGE FALLIMENTARE E ART. 214 E 216 DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA)

# LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO (ART 214 CCI) 1 / 3

## ART. 105 LEGGE FALLIMENTARE

La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 107, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.

**Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.**

Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.

Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.

La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente

## ART. 214 DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 216, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.

Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.

Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.

La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente

# LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO (ART 214 CCI) 2 / 3

## ART. 105 LEGGE FALLIMENTARE

Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

## ART. 214 DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.

Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.



# LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO (ART 214 CCI) 3 / 3

---

## LE NOVITA':

- ❖ **Eliminazione** dal testo della previsione di cui all'attuale comma 3 dell'art. 105 l.fall., nella parte in cui rimanda alle “norme vigenti”, in tema di trasferimento parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e di ulteriori modifiche del rapporto di lavoro.
- ❖ **Inserimento** al comma 7 della possibilità per il curatore di procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento dell'azienda o di rami di essa, di beni o crediti, in una società, anche di nuova costituzione, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile, assegnando le azioni o quote della società che riceve il conferimento, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono.

# LE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO 1/3

---

## ❑ LA VENDITA DELL'AZIENDA O RAMI DI AZIENDA:

In primo luogo, il curatore deve privilegiare la vendita in blocco dell'azienda, di rami di essa, di beni o rapporti giuridici (art. 214 c. 1 CCI).

La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le **modalità** dettate per la liquidazione dei beni (art. 214 c. 2 CCI che richiama l'art. 216 CCI).

Salva diversa convenzione, è esclusa la **responsabilità dell'acquirente** per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento (art. 214 c. 3 CCI).

**Effetti sui rapporti di lavoro** Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni vigenti in materia (art. 47 L. 428/90 e art. 11 DL 145/2013 conv. In L. 9/2014 espressamente richiamati dall'art. 191 CCI).

# LE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO 2/3

---

## ☐ CESSIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN BLOCCO

Il curatore può anche procedere alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco. In ogni caso è esclusa la **responsabilità dell'alienante** per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta sorti prima del trasferimento (art. 2560 c.c. richiamato dall'art. 214 c. 4 CCI).

La **cessione dei crediti** relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica del debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi nel momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in **buona fede** al cedente (art. 214 c. 5 CCI).

I **privilegi** e le **garanzie** di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario (art. 214 c. 7 CCI).

# LE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO 3/3

---

## ☐ LA VENDITA ATOMISTICA DEI BENI

Se, tuttavia, risulta prevedibile che la vendita in blocco dell'azienda, di rami di essa, di beni o rapporti giuridici non consente una maggiore soddisfazione dei creditori, il curatore può procedere alla vendita di singoli beni (art. 214 c. 1 CCI).

## ☐ CONFERIMENTO IN SOCIETÀ [NOVITA']

Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento di una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, oppure di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso (art. 214 c. 7).

# LA STIMA DEI BENI (ART. 216 C. 1 CCI)

---

I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati, in funzione della successiva liquidazione, da esperti nominati dal curatore "ai sensi dell'articolo 129, comma 2".

## Relazione di stima:

- ❖ deposito con modalità telematiche, pena la revoca dall'incarico di curatore.
- ❖ pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche;
- ❖ se la stima dovesse riguardare un bene immobile, la perizia di stima dovrà contenere le informazioni previste per la perizia propria delle esecuzioni forzate individuali, giusta il rinvio testuale all'art. 173-bis disp. att. c.p.c..
- ❖ può essere omessa per i beni di modesto valore.

# LA VENDITA DEI BENI (ART. 216, c.2 CCI)

---

- ❖ tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati;
- ❖ **procedura competitiva anche per i “beni di modesto valore”, che nel contesto dell’art. 107 alle forme competitive sfuggono per espressa deroga di legge, ma che nel quadro dell’art. 216, vi saranno pienamente sottoposte [NOVITA’];**
- ❖ le modalità della liquidazione, anziché essere messe in atto, per proprio conto, dal curatore, in esito all’approvazione del piano, saranno necessariamente trasfuse e suggellate in un’ordinanza del giudice delegato, il quale avrà in precedenza già autorizzato ai sensi del comma 6 dell’art. 213, sia la sottoposizione al comitato del programma di liquidazione, che l’esecuzione dei singoli atti dopo l’approvazione di esso [NOVITA’];
- ❖ per i beni immobili il curatore dovrà porre in essere «almeno tre esperimenti di vendita all’anno» [NOVITA’];
- ❖ dopo il terzo tentativo andato deserto è prevista l’opportunità di ribassare il prezzo di vendita «fino al limite della metà rispetto a quello dell’ultimo esperimento», proprio per garantire un’accelerata alla liquidazione [NOVITA’].

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

---

ELISABETTA VASSALLO